



swisstennis 

Associazione Regionale Tennis Ticino
Via Guiccio 17
6834 Morbio Inferiore
www.tennis-ticino.ch
artt@tennis-ticino.ch

Statuto dell'Associazione Regionale Tennis Ticino (ARTT)

Repubblica e Cantone Ticino
DECS


SWISSLOS

Sommario

Sommario	1
1. Denominazione e Obblighi di Conformità, Durata, Sede e Scopo.....	3
1.1 Sede.....	3
1.2 Scopo Sociale.....	3
2. Associazione a “Tennis Ticino”	4
2.1 Membri.....	4
2.2 Inizio del periodo associativo	4
2.3 Diritti dei membri.....	4
2.4 Doveri dei Membri	4
2.5 Cessazione dell'appartenenza / espulsione	4
3. Organizzazione.....	6
3.1 Organi.....	6
A. Assemblea Generale.....	6
A.1 Status e composizione.....	6
A.2 Diritto di voto e di rappresentanza	6
A.3 Attribuzioni	6
A.4 Diritto di mozione	7
A.5 Convocazione, presidenza, messa a verbale	7
A.6 Deliberazioni e nomine.....	7
A.7 Nomine onorarie	8
B. Comitato Direttivo	8
B.1 Status e composizione	8
B.2 Permanenza in carica	8
B.3 Convocazione, presidenza, messa a verbale	8
B.4 Attribuzioni, compiti, conflitti d'interesse e accettazione di doni	8
B.5 Deliberazioni	9
C. Revisore dei Conti.....	9
C.1 Compiti	9
C.2 Permanenza in carica.....	9
4. Finanze.....	10
4.1 Entrate e uscite	10

4.2	Anno d'esercizio	10
5.	<i>Fusione, Scioglimento, Liquidazione</i>	11
5.1	Fusione, scioglimento	11
5.2	Liquidazione	11
6.	<i>Clausole Finali</i>	12
6.1	Modifiche Statutarie	12
6.2	Entrata in vigore	12

1. Denominazione e Obblighi di Conformità, Durata, Sede e Scopo

Ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS viene costituita sotto la denominazione Associazione Regionale “Tennis Ticino” e a tempo indeterminato un'associazione apolitica e aconfessionale, di seguito indicata come “Tennis Ticino.”

“Tennis Ticino” è una sub-associazione dell'Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis). In quanto tale, l'associazione e i suoi membri sono soggetti alla carta etica, allo statuto in materia etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

L'Associazione Regionale “Tennis Ticino”, in qualità di sub-associazione dell'Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis), è vincolata agli statuti e ai regolamenti di Swiss Tennis e della International Tennis Federation, come pure ai relativi organi e alle commissioni competenti.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia etica sono oggetto di indagine da parte di *Swiss Sport Integrity* e saranno sanzionate in conformità ai casi contemplati dallo statuto in materia etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello Sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping, dello statuto in materia etica o dei relativi regolamenti.

Per semplificare la forma redazionale, e comunque senza alcun intento discriminatorio, in questo Statuto viene utilizzato solo il genere maschile.

1.1 Sede

La sede sociale di “Tennis Ticino” è ubicata presso il luogo di domicilio del suo Presidente.

1.2 Scopo Sociale

Gli scopi istituzionali di “Tennis Ticino” sono:

- la cura e la promozione dello sport del tennis e di altri sport della racchetta nella regione di competenza di “Tennis Ticino”;
- lo sviluppo del tennis e di altri sport della racchetta come sport agonistici;
- la rappresentanza degli interessi dei propri membri nelle relazioni esterne e soprattutto nei confronti di enti pubblici, di Swiss Tennis e di altre associazioni sportive, nonché l'adempimento dei compiti che Swiss Tennis intende affidarle;
- la formazione di nuove leve nell'ambito del programma di sviluppo di Swiss Tennis;
- l'attività di supporto a favore dei club e dei centri associati.

2. Associazione a “Tennis Ticino”

2.1 Membri

Possono far parte di “Tennis Ticino” i club o i centri di tennis e di altri sport della racchetta aventi sede o ubicazione nel territorio di competenza di “Tennis Ticino”, in conformità alla ripartizione regionale di Swiss Tennis. Eventuali deroghe sono di competenza dell'Assemblea Generale di “Tennis Ticino”. L'associazione a “Tennis Ticino” è ammessa solo in concomitanza con l'affiliazione a Swiss Tennis, il cui Statuto deve considerarsi applicabile per analogia.

2.2 Inizio del periodo associativo

Swiss Tennis decide se accettare o meno un club o un centro di tennis in base alla relativa richiesta presentata per iscritto (corredata di Statuto) al Comitato Direttivo di “Tennis Ticino” e da quest'ultimo approvata. L'affiliazione decorre dalla conferma di accettazione di Swiss Tennis.

2.3 Diritti dei membri

I membri sono tutelati dagli Statuti e Regolamenti di “Tennis Ticino” e hanno il diritto di usufruire dei servizi da quest'ultima erogati e di partecipare in conformità alle norme vigenti a competizioni, corsi e altre manifestazioni da essa istituite.

2.4 Doveri dei Membri

I membri sono tenuti ad attenersi agli Statuti e Regolamenti di “Tennis Ticino” nonché alle decisioni e direttive dei suoi organi sociali.

I membri sono tenuti in linea di principio a mettere gratuitamente a disposizione di “Tennis Ticino” gli spazi necessari per lo svolgimento dei suoi campionati e corsi.

2.5 Cessazione dell'appartenenza / espulsione

L'affiliazione cessa con l'uscita, lo scioglimento o l'espulsione di un membro.

È possibile uscire solo al termine di un anno d'esercizio e tale decisione dev'essere notificata per iscritto al Comitato Direttivo di “Tennis Ticino” al più tardi entro il 31 luglio dell'anno in questione.

In caso di scioglimento di un membro, l'affiliazione cessa contestualmente a tale scioglimento. Eventuali crediti vantati da “Tennis Ticino” nei confronti del membro devono essere fatti valere in sede di procedura di liquidazione.

L'Assemblea Generale può pronunciarsi a favore di un'espulsione allorché un membro abbia ripetutamente contravvenuto agli statuti, regolamenti, deliberazioni o direttive degli organi di “Tennis Ticino”, qualora non abbia onorato i propri impegni finanziari verso “Tennis Ticino”, ne abbia danneggiato gli interessi o compromesso la buona reputazione o immagine. La decisione

in merito alla richiesta di espulsione di un membro dev'essere presa con voto segreto e adottata con la maggioranza di due terzi dei voti rappresentati. L'espulsione non esonera dall'adempimento degli obblighi maturati nel periodo associativo.

Membri dimissionari o espulsi non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio di "Tennis Ticino."

In caso di scioglimento di un membro, l'affiliazione cessa contestualmente a tale scioglimento. Eventuali crediti vantati da "Tennis Ticino" nei confronti del membro devono essere fatti valere in sede di procedura di liquidazione.

L'assemblea Generale può pronunciarsi a favore di un'espulsione allorché un membro abbia ripetutamente contravvenuto agli statuti, regolamenti, deliberazioni o direttive degli organi di "Tennis Ticino", qualora non abbia onorato i propri impegni finanziari verso "Tennis Ticino", ne abbia danneggiato gli interessi o compromesso la buona reputazione o immagine. La decisione in merito alla richiesta di espulsione di un membro deve essere presa con voto segreto e adottata con la maggioranza di due terzi dei voti rappresentanti. L'espulsione non esonera dall'adempimento degli obblighi maturati nel periodo associativo.

Membri dimissionari o espulsi non possono rivendicare alcun diritto del patrimonio di "Tennis Ticino."

3. Organizzazione

3.1 Organi

Gli organi di “Tennis Ticino” sono:

- A L'Assemblea Generale
- B Il Comitato Direttivo
- C I Revisori dei conti

A. Assemblea Generale

A.1 Status e composizione

L'Assemblea Generale è l'organo supremo di “Tennis Ticino” ed è composta dai rappresentanti dei membri.

A.2 Diritto di voto e di rappresentanza

Ogni membro dispone dei seguenti voti, in funzione delle tasse ufficiali sui campi pagate a Swiss Tennis:

0 - 1	tassa sui campi	1 voto
2	tasse sui campi	2 voti
3 - 6	tasse sui campi	3 voti
7 -	tasse sui campi	4 voti

Sono esclusi dal voto i membri che non hanno onorato i propri impegni finanziari verso “Tennis Ticino.”

Un membro può rappresentare al massimo due altri membri e far valere i voti ad essi spettanti esclusivamente mediante delega scritta.

A.3 Attribuzioni

All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:

- a) approvazione del verbale
- b) approvazione delle relazioni annuali
- c) approvazione del conto annuale e della relazione dei Revisori
- d) scarico del Comitato Direttivo e dei Revisori dei conti
- e) nomina
 - i. del Presidente
 - ii. degli altri membri del Comitato Direttivo
 - iii. di un Revisore dei Conti e un Revisore supplente membri di comitato di un Club o Centro Sportivo affiliati a “Tennis Ticino.” In alternativa, l'Assemblea può proporre la nomina di una società di revisione esterna.
 - iv. Dei delegati di Swiss Tennis e dei loro supplenti ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto di Swiss Tennis
- f) fissazione dei contributi annuali

- g) approvazione del preventivo di massima
- h) deliberazione su questioni sollevate dal Comitato Direttivo e da membri
- i) deliberazione su modifiche di Statuti e Regolamenti
- j) deliberazione sull'espulsione di membri
- k) deliberazione su nomine onorarie

A.4 Diritto di mozione

I membri hanno il diritto di avanzare delle mozioni all'Assemblea Generale. Le mozioni da discutere in Assemblea ordinaria devono essere inoltrate al Presidente almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

A.5 Convocazione, presidenza, messa a verbale

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo annualmente entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'anno d'esercizio. Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei membri e dovrà aver luogo entro i due mesi successivi a tale decisione o richiesta.

La convocazione dell'Assemblea dev'essere notificata dal Comitato Direttivo per iscritto – o via e-mail - a tutti i membri con un preavviso di almeno 20 giorni ed elencare per esteso gli argomenti all'ordine del giorno e le mozioni avanzate dal Comitato Direttivo o dai membri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in caso di suo impedimento, da un Vicepresidente di “Tennis Ticino.” Esclusivamente per la trattanda riguardante la nomina del Presidente di ArTT dovrà essere nominato un Presidente di sala.

Gli atti assembleari vengono trascritti in un verbale che sarà pubblicato online sul sito di “Tennis Ticino” con tutti i documenti relativi all'Assemblea e dovrà essere trasmesso all'Organo di gestione di Swiss Tennis.

A.6 Deliberazioni e nomine

L'Assemblea Generale è regolarmente costituita se è rappresentato almeno un quinto di tutti i membri. L'eventuale mancato raggiungimento del quorum impone la convocazione, entro il termine di un mese, di una seconda Assemblea Generale che avrà facoltà di deliberare indipendentemente dal numero di voti rappresentati.

Fatto salvo quanto diversamente prescritto per statuto o per legge, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente dell'Assemblea.

Per le nomine decide in prima votazione la maggioranza assoluta e dalla seconda votazione in avanti la maggioranza semplice dei voti validi. In caso di parità di voti si procede a un'ulteriore votazione.

Sulle questioni che non figurano all'ordine del giorno è possibile deliberare solo con ratifica dei due terzi dei voti rappresentati.

A.7 Nomine onorarie

Persone che si siano distinte nella pratica sportiva del tennis in generale o nell'ambito dell'associazione regionale in particolare possono essere elette dall'Assemblea Generale a membri onorari o insignite di altro riconoscimento. I membri onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale, ma senza diritto di voto.

B. Comitato Direttivo

B.1 Status e composizione

Il Comitato Direttivo è l'organo direttivo ed esecutivo supremo di "Tennis Ticino", e deve garantire una rappresentanza equa di genere con una presenza minima di genere del 30% a partire dall'Assemblea Generale ordinaria dell'anno 2027 (stagione 2026), ed è così composto:

- 1 Presidente
- 1 o più Vicepresidenti
- da 5 a 15 membri

Il Comitato Direttivo si costituisce in modo autonomo.

I membri di comitato di "Tennis Ticino" nell'organizzare l'attività si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti della International Tennis Federation e allo Statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

B.2 Permanenza in carica

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. A partire dal 01.01.2030 il periodo di carica sarà di quattro anni, in linea con la durata dei mandati di Swiss Tennis. Il periodo di carica inizia con l'Assemblea Generale ordinaria. A partire dal 01.01.2030, il periodo complessivo di mandato di un membro del Comitato non può superare i dodici anni, o sedici anni se almeno un periodo di carica è ricoperto nella funzione di Presidente.

In caso di dimissioni di un membro nel corso del suo mandato, il Comitato Direttivo può designare un supplente fino alla successiva Assemblea Generale.

All'occorrenza, il Comitato Direttivo può avvalersi della collaborazione di altre persone.

B.3 Convocazione, presidenza, messa a verbale

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su invito del Presidente oppure, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente o su richiesta di almeno tre membri.

Le deliberazioni devono essere verbalizzate.

B.4 Attribuzioni, compiti, conflitti d'interesse e accettazione di doni

Il Comitato Direttivo è competente per tutti gli affari che ai sensi dello Statuto o di legge non siano espressamente riservati a un altro organo oppure che gli siano stati affidati da Swiss Tennis.

I membri del Comitato adempiono ai propri obblighi con diligenza, efficienza e al meglio delle loro capacità, svolgendo le attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

Qualora sussista una possibile situazione di conflitto di interessi per un membro del Comitato in merito a una decisione dello stesso, la persona interessata deve informarne il Presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, deve astenersi da qualsiasi dialogo con gli altri membri del Comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di conflitto di interessi deve essere verbalizzata.

Se il conflitto di interessi riguarda il Presidente, questi ne informerà il suo supplente. Se il membro interessato nega l'esistenza del conflitto di interessi, il Comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il membro in questione.

I membri del Comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

In particolare, al Comitato Direttivo competono le seguenti attribuzioni e funzioni:

- rappresentanza di „Tennis Ticino “nelle relazioni esterne;
- vigilanza sull'osservanza di statuti, regolamenti, deliberazioni e altre disposizioni di “Tennis Ticino”;
- attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- conferimento del diritto di firma giuridicamente vincolante per “Tennis Ticino” e determinazione del tipo di firma.

B.5 Deliberazioni

Il Comitato Direttivo deve intendersi regolarmente costituito se è presente la metà dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente del Comitato.

C. Revisore dei Conti

C.1 Compiti

Il Revisore dei conti è tenuto a verificare la correttezza del rendiconto annuale ed è autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento. L'Organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea Generale.

C.2 Permanenza in carica

Il periodo di carica del Revisore dei conti è allineato a quello del Comitato Direttivo.

4. Finanze

4.1 Entrate e uscite

Le entrate di “Tennis Ticino” consistono nei contributi annuali dei membri e negli introiti vari.

Le uscite di “Tennis Ticino” devono di principio essere compensate da tali entrate.

Il contributo associativo annuale a carico di ogni club ammonta a un massimo di CHF 300 (trecento) per campo e a un massimo di CHF 100 (cento) per ciascun club. La sua entità è definita di anno in anno dall'Assemblea Generale.

“Tennis Ticino” risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio sociale. Fatta eccezione per l'obbligo contributivo sancito dallo Statuto, i membri o il Comitato Direttivo sono espressamente esonerati da qualsiasi responsabilità personale od obbligo di versamento suppletivo.

4.2 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

5. Fusione, Scioglimento, Liquidazione

5.1 Fusione, scioglimento

Fatta riserva di quanto sancito dallo Statuto di Swiss Tennis, al minimo due terzi dei membri possono richiedere la fusione di “Tennis Ticino” con un'altra associazione regionale, lo scioglimento di “Tennis Ticino” oppure la variazione dello scopo sociale.

La convocazione dei membri a tale Assemblea Generale deve avvenire mediante lettera raccomandata.

Tale Assemblea Generale deve intendersi regolarmente costituita se vi sono rappresentati almeno i due terzi dei membri. La deliberazione relativa alla fusione di “Tennis Ticino”, allo scioglimento di “Tennis Ticino” o alla modifica del presente articolo può ritenersi valida solo se adottata da una maggioranza pari a due terzi dei voti rappresentati.

Qualora lo scioglimento di “Tennis Ticino” sia condizionato da un precedente cambiamento strutturale deliberato da Swiss Tennis, tale scioglimento avrà effetto in concomitanza con la corrispondente modifica statutaria legalmente deliberata da Swiss Tennis.

5.2 Liquidazione

Qualora venga deliberata la liquidazione di “Tennis Ticino”, l'Assemblea Generale dovrà nominare tre liquidatori a cui affidarne l'attuazione.

Il patrimonio netto resosi disponibile a seguito dello scioglimento dovrà essere trasferito a Swiss Tennis affinché lo amministri e lo investa con oculatezza in previsione di un'eventuale organizzazione continuatrice. Qualora nell'arco di cinque anni nessuna organizzazione continuatrice dovesse assumersi per intero o in parte i compiti di “Tennis Ticino”, Swiss Tennis potrà allora disporre del patrimonio a propria discrezione.

6. Clausole Finali

6.1 Modifiche Statutarie

Il presente Statuto, salvo disposizione contraria in esso contenuta, potrà essere modificato dall'Assemblea Generale con una maggioranza pari ai due terzi dei voti ivi rappresentati.

Una modifica statutaria può essere adottata solo se previamente iscritta all'ordine del giorno e regolarmente notificata con proposta espressamente formulata.

6.2 Entrata in vigore

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea Generale del 07 marzo 2026, con ultima modifica precedente del 25 novembre 2023, svoltasi presso l'albergo Collinetta di Ascona ed entra in vigore immediatamente, fatta salva la ratifica da parte del CC di Swiss Tennis.

Il presente Statuto annulla e sostituisce quello del 27 novembre 1987 e successive modifiche in vigore fino ad oggi.

Ascona, 7 marzo 2026